



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SERVIZI SOCIALI

ANZIANI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 763 del 07/12/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021 di approvazione del PEG 2021/2023;

VISTA la nota del 05/12/2021 agli atti con la quale la RSA Residenza ai Pini di Besano (VA) comunicava l'avvenuto decesso in data 04/12/2021 di persona nota ai Servizi Sociali;

PRESO ATTO che la Residenza ai Pini con sede in Besano (VA) ha richiesto l'intervento con urgenza di effettuare il servizio funebre non essendo a conoscenza di eredi legittimi della persona defunta;

PRESO ATTO che il Comune di Malnate si riserva, in seguito all'apertura della successione ereditaria della defunta, di chiedere agli eredi la restituzione all'Ente dei costi sostenuti dallo stesso;

VISTO l'art. 1, comma 7-bis del D.L. n. 392/2000, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2001, e la circolare della Regione Lombardia n. 21 del 30.05.2005 nelle quali si evidenzia che *"le spese di trasporto funebre e di seppellimento di persona indigente sono poste a carico del comune di ultima residenza del defunto"*;

VISTO altresì l'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il quale prevede che il Comune possa richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare il servizio obbligatorio di trasporto di salma nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari e che restano a carico del Comune la fornitura della bara e il pagamento della tipologia di trasporto funebre;

RITENUTO pertanto di procedere all'identificazione del soggetto economico per l'erogazione del servizio funebre comprendente cassa con imbottitura in raso e servizio funebre con auto funebre e personale e disbrigo delle pratiche burocratiche;

ATTESO che:

- l'importo stimato della prestazione è pari ad € 1.720,00 (esente da IVA) per spese funerarie;
- non si è proceduto alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di un servizio per il quale non è previsto;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il Servizio Funebre viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77;

- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO che, anche al fine di soddisfare gli oneri motivazionali di scelta del contraente, è stata verificata la congruità del prezzo mediante richiesta di preventivi a:

- **ONORANZE FUNEBRI LACHI & MENEFOGLIO Srl** con sede legale in Cuasso al Monte (VA), Via Campagnola, 8 , P.IVA 01480010121, la quale ha proposto un preventivo per l'espletamento del servizio, acquisito agli atti con prot. n. 25953 del 06/12/2021, pari ad € 2.500,00 IVA esente;

- **ONORANZE FUNEBRI A.G. SACRO MONTE SERVIZI FUNEBRI Srls**, con sede in Arcisate (VA), Via Giacomo Matteotti n. 86, P.IVA 03624610121, la quale ha proposto un preventivo per l'espletamento del servizio, acquisito agli atti con prot. n. 26057 del 07/12/2021 che annulla e sostituisce il prot. n. 25956 del 06/12/2021, pari ad € 1.720,00 IVA esente;

- **ONORANZE FUNEBRI GALLIO** con sede in Induno Olona (VA), Via San Pietro n. 9, P.IVA 02984240123, la quale ha proposto un preventivo per l'espletamento del servizio, acquisito agli atti con prot. n. 25969 del 06/12/2021, pari ad € 2.100,00 IVA esente;

CONSIDERATO che la ditta ONORANZE FUNEBRI A.G. SACRO MONTE SERVIZI FUNEBRI Srls è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta **ONORANZE FUNEBRI A.G. SACRO MONTE SERVIZI FUNEBRI Srls**, C.F./P.IVA 03624610121, il servizio funebre per cittadino indigente, per un importo complessivo pari ad € 1.720,00;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida dell'Anac n. 4 sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario del servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona e che è stato acquisito il seguente codice CIG Z353449168 rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio funebre per cittadino indigente;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021;

DETERMINA

1) **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, ad **ONORANZE FUNEBRI A.G. SACRO MONTE SERVIZI FUNEBRI Srls**, con sede in Arcisate (VA), Via Giacomo Matteotti n. 86, C.F./P.IVA 03624610121, il servizio funebre per cittadino indigente, per un importo complessivo pari ad € 1.720,00.=-;

2) **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.

3) **DI IMPEGNARE** la spesa di € 2.159,91.= ad apposito capitolo di bilancio, come indicato nella scheda contabile allegata, così dettagliata:

- € 1.720,00 per il servizio funebre affidato ad ONORANZE FUNEBRI A.G. SACRO MONTE SERVIZI FUNEBRI Srls;
- € 280,00.= per concessione cimiteriale di durata decennale + € 11,91.= per diritti di segreteria;
- € 50,00.= per diritto fisso;
- € 50,00.= per entrata salma
- € 48,00.= per acquisto n. 3 marche da bollo da € 16,00.=

4) **DI DARE MANDATO** all'ufficio Ragioneria di introitare ad apposito capitolo di bilancio la somma di € 391,91.= così dettagliata:

- € 280,00.= per concessione cimiteriale di durata decennale + € 11,91.= per diritti di segreteria;
- € 50,00.= per diritto fisso;
- € 50,00.= per entrata salma.

5) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Economato di provvedere all'acquisto di n. 3 marche da bollo da euro 16,00 ciascuna pari complessivamente ad € 48,00.=;

6) **DARE ATTO**, per quanto esplicitato nella parte narrativa, che il Comune di Malnate si riserva, in seguito all'apertura della successione ereditaria della defunta, di chiedere agli eredi la restituzione all'Ente dei costi sostenuti dallo stesso.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**